

STATUTO

dell'Associazione di Promozione Sociale

“DIRimè Italia – DIR e Integrazione di Modelli Evolutivi APS”

Costituzione – Denominazione – Sede

Art. 1

E' costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, una Associazione di Promozione Sociale avente la seguente denominazione:

“**DIRimè Italia – DIR e Integrazione di Modelli Evolutivi APS**”, da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Gozzano (NO), Via Beltrami n. 7-11.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti da parte del Consiglio di Amministrazione a seguito di delibera dello stesso.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Scopo, finalità e attività

Art. 2

L' Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare l'Associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale e di promuovere la qualità di vita dell'individuo con bisogni speciali e della sua famiglia, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'Associazione DIRimè Italia nasce allo scopo di promuovere la conoscenza e la diffusione del modello DIRFloortime in Italia, come modello di intervento terapeutico nei disturbi dello sviluppo per il trattamento di persone con bisogni speciali.

Questo approccio, teorizzato da Stanley Greenspan e Serena Wieder ed i loro colleghi, implica la creazione di un piano di trattamento personalizzato denominato DIR, incentrato sul livello di sviluppo della persona (D)

e le sue caratteristiche individuali sensori-motorie (I) e caratterizzato dall'impiego della relazione e dell'affettività (R) come elementi motivanti e conduttori dello sviluppo umano.

Il Floortime è una componente essenziale all'interno del modello DIR: è un modo sistematico di lavorare con il bambino per aiutarlo a progredire lungo la scala dello sviluppo. Si tratta, in particolare, di una specifica tecnica basata sul gioco che segue, da una parte, gli interessi spontanei del bambino e dall'altra guida il bambino stesso verso lo sviluppo delle proprie capacità sociali, emotive ed intellettuali.

L'Associazione inoltre persegue lo scopo di promuovere l'integrazione teorico-pratica di modelli di trattamento basati sullo sviluppo, quindi evolutivi, e di tutti quei modelli e tecniche che possano risultare utili per promuovere le capacità di sviluppo della persona nel rispetto delle differenze individuali e della qualità relazionale.

Nel dettaglio, l'Associazione persegue anche scopi quali:

- Promuovere la cultura dell'integrazione della persona con disabilità nel tessuto sociale attraverso la collaborazione tra i diversi sistemi che interagiscono con il soggetto, quali ad esempio la famiglia, la scuola, le strutture ricreative e il sistema sanitario;
 - Promuovere la diffusione di una corretta e rigorosa informazione a livello di opinione pubblica, famiglie, operatori e istituzioni mediante l'organizzazione e la partecipazione a corsi, convegni e pubblicazioni in coerenza con le definizioni internazionali ufficiali sui disturbi dello sviluppo (ICD – International Classification of Diseases e DSM – Diagnostic Statistical of Mental Disorders), tutte le condizioni connesse e quelle comunque legate a problemi psicologico, genetico, neurologico e sociale di qualsiasi natura;
 - Valorizzare la figura del terapeuta DIRFloortime e tutelarne in modo esclusivo la specifica attività professionale;
 - Promuovere la conoscenza e la pratica di altri modelli di trattamento e metodologie di intervento considerati utili al benessere dell'individuo con bisogni speciali e coerenti con i principi del Modello DIRFloortime;
- Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione può organizzare attività quali:
1. Attività di diffusione e promozione del Modello DIRFloortime in Italia nella collettività e nelle istituzioni;
 2. Attività di formazione professionale e supervisione nel Modello DIRFloortime;
 3. Promozione e diffusione di una corretta e rigorosa informazione riguardo alla disabilità, tenendo in considerazione le fonti scientifiche nazionali e internazionali;
 4. Attività di ricerca scientifica;
 5. Creazione e mantenimento di rapporti di collaborazione occasionale e/o continuativa con altre associazioni italiane e straniere di cui si condividono pienamente gli obiettivi, al fine di sostenere i progetti;

6. Creazione e mantenimento di rapporti di collaborazione, collegamento, convenzioni ed accreditamento con gli enti pubblici e privati (ministeri, regioni, scuole, enti locali, ASL, ospedali, istituti di ricerca e cura ecc.) nonché associazioni e/o strutture di servizi aventi analoghe finalità, al fine di promuovere attività educative; sociosanitarie; riabilitative; sportive; avviamento al lavoro, allo scopo di ricercare i necessari sostegni per lo svolgimento ed il raggiungimento delle finalità sociali;
7. Attività volte alla promozione della rete sociale tra le famiglie degli individui con bisogni speciali;
8. Promuovere progetti di autonomia, inserimento lavorativo e sociale degli individui con bisogni speciali;
9. Sostegno attivo alle famiglie attraverso attività di prevenzione e informazione e qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
10. Finanziamento di progetti in linea con gli scopi dell'Associazione;
11. Attività di raccolta fondi mediante donazioni dirette, organizzazione di eventi, vendita di materiale promozionale per l'attuazione degli scopi dell'Associazione;
12. Tutte le attività di cui sopra possono anche essere svolte da volontari selezionati e/o individuati dall'Associazione;

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri Enti ed organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Soci

Art. 3

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'Assemblea.

Sono previste le seguenti categorie di soci:

- **Soci fondatori**

I soci che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo dell'Associazione e quelli che successivamente, con deliberazione insindacabile ed inappellabile dell'Organo di Amministrazione, saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo; versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Organo di Amministrazione;

- **Soci ordinari**

I soci che aderiscono all'Associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dall'Organo di Amministrazione o che semplicemente intendano supportarne le attività; versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Organo di Amministrazione;

- **Soci onorari**

Le persone fisiche e giuridiche e gli Enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione o che l'Organo di Amministrazione reputi, in generale, utili associare per supportare e rappresentare l'Associazione.

I soci onorari possono essere individuati dall'Associazione tra persone che hanno evidenziato meriti speciali in ambito educativo e sociale e non devono versare la quota associativa.

Possono altresì contribuire alla vita associativa in qualità di semplici sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti, pur non volendo diventare soci dell'Associazione.

I sostenitori, non essendo soci, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Diritti e doveri degli associati

Art. 4

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
Gli associati hanno l'obbligo di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Perdita della qualifica di associato

Art. 5

La qualità di socio si perde:

1. per morte;
2. per morosità nel pagamento della quota associativa;
3. per recesso, dietro presentazione di dimissioni scritte, con effetto immediato;
4. per esclusione.

La qualità di socio si perde per decesso e per mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione dell'Organo di Amministrazione trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni, oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dell'Organo di Amministrazione, mentre in caso di esclusione, la delibera dell'Organo di Amministrazione deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 6

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;
- Revisore Legale dei conti.

Assemblea

Art. 7

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante invio di lettera non raccomandata o posta elettronica a tutti i soci, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa con la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

I soci non in regola con il pagamento delle quote annuali non possono partecipare all'assemblea e non verranno conteggiati nel quorum costitutivo della stessa.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano, con voto palese.

Per l'elezione delle cariche sociali e le votazioni che riguardano persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare, insieme alla sintesi del dibattito, da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea, conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

Organo di Amministrazione (o Consiglio Direttivo)

Art. 8

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- elegge tra i propri componenti il Presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il Vice Presidente e lo revoca;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'esclusione degli associati come da art. 5;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 11 , nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e rieleggibili per un massimo di due mandati consecutivi.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente

Art. 9

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Organo di amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione, può essere rieletto per un massimo di due mandati consecutivi e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Organo di Controllo

Art. 10

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Revisione legale dei conti

Art. 11

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Patrimonio

Art. 12

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Divieto di distribuzione degli utili

Art. 13

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Risorse economiche

Art. 14

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti

testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Bilancio di esercizio

Art. 15

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 16

In caso di raggiungimento delle soglie previste dal Codice del Terzo settore l'associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

L'associazione dovrà redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Libri

Art. 17

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

- gli associati dovranno far pervenire tramite lettera non raccomandata o posta elettronica la richiesta di presa visione dei suddetti libri. Entro 5 giorni dal recepimento di detta richiesta l'Organo di amministrazione deve comunicare mediante lettera non raccomandata o posta elettronica la data e il luogo in cui il richiedente potrà esaminare i suddetti libri. La data indicata per la presa visione dei suddetti libri non potrà essere oltre giorni 15 dal recepimento della richiesta.

Volontari

Art. 18

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Lavoratori

Art. 19

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

Art. 20

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Rinvio

Art. 21

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.